

SENT. N. 196/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Gianluca Magnani per la ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non intervenuti i rappresentanti delle altre amministrazioni citate in giudizio;

Visti il ricorso e le comparse di costituzione;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78811 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Magnani e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta.

contro

- INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo MANGIAPANE con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, non costituito;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona

del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, non costituito;

- ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECELIO", in persona del Dirigente scolastico legale rappresentante pro tempore, non costituito;
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, costituito;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente -sig.ra XX ha chiesto di:

- a) accertare e dichiarare per la Sig.ra XX, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da! 1° settembre 2018;
- b) ordinare all'INPS, la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia sin dalla suddetta data del 1° settembre 2018;
- e) condannare l'INPS, in persona del l.r.p.t. al pagamento dei ratei pensionistici già scaduti, ovverosia da settembre 2018 ad oggi (febbraio 2021) nonché delle ulteriori spettanze maturate e maturande nelle more del presente procedimento; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La ricorrente ha rappresentato che:

- è una ex Collaboratrice scolastica cessata dal servizio dal 1° settembre 2018 per limiti di età non ulteriormente prorogabili per il trattenimento in servizio (70 anni), ma a causa della perdurante inadempienza dell'amministrazione scolastica rispetto agli obblighi di regolarizzazione contributiva in relazione al periodo dal 1.9.2014 al 21 .7.2017 - stabiliti nella sentenza n. 327/2017 dei 11.4.2017 del

Tribunale del lavoro di Tivoli - l'istante restava di fatto esclusa dai benefici del trattamento pensionistico di vecchiaia e priva di qualsiasi reddito.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'infondatezza della domanda nel merito e la legittimità del diniego opposto dall'Inps in data 11 dicembre 2019 alla domanda di pensione in cumulo presentata in data 20 dicembre 2017, in quanto a tutt'oggi l'interessata non raggiunge il requisito minimo contributivo (almeno 20 anni di contribuzione) anche considerando il periodo derivante dalla regolarizzazione contributiva effettuato dal MIUR;

concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3. Il Ministero dell'economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- a seguito della sentenza n. 327/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli Sez. Lavoro, che ha condannato il MIUR, tra l'altro, al pagamento in favore dell'Ente Previdenziale dei contributi dovuti dall'1/09/2014 sino alla riammissione in servizio della sig.ra XX - la RTS, nella propria qualità di ordinatore secondario della spesa, ha provveduto al versamento nei confronti dell'ente dei contributi dovuti dell'importo di euro 5.827,00, per come calcolato in applicazione della normativa di settore in automatico dal Sistema Informativo per il trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione - NOIPA;

- in punto di diritto, sussiste la propria carenza di

legittimazione passiva, essendo priva di alcuna competenza in ordine alle richieste formulate da parte ricorrente, tutte dirette e rivolte esclusivamente nei confronti dell'INPS.

4. Con successiva memoria il difensore della ricorrente ha:

- dedotto in replica il possesso da parte della ricorrente dei requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia (20 anni di periodi e servizi utili) richiamando a sostegno la sentenza del Tribunale di Tivoli;
- chiesto di disporre una CTU contabile;

confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

5. Con ordinanza n. 136/2021 di questa Sezione Giurisdizionale è stata respinta l'istanza cautelare volta ad ottenere la concessione di una pensione provvisoria.

6. Con ordinanza n. 180/2022 di questa Sezione giurisdizionale è stata nominata C.T.U. contabile la dott.ssa Iolanda Civitillo, per acquisire motivato parere -previo esame di tutta la documentazione amministrativa presente agli atti- in ordine al quesito se la Sig.ra XX, in ragione dei contributi pensionistici versati, aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia dal 1° settembre 2018.

6.1 La consulente incaricata con relazione depositata in data 30.03.2023 ha espresso parere nel senso che "in ragione dei contributi pensionistici versati, non può ritenersi maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia dal giorno 1.09.2018, poiché per maturare tale diritto è richiesta la contribuzione di 20 anni ossia 1.040 settimane".

6.2. Con decreto datato 16 gennaio 2024 il GUP ha liquidato il compenso al consulente incaricato - Dottoressa Iolanda Civitillo - in complessivi euro 1.000,00, (mille/00), cifra comprensiva degli accessori di legge, ponendolo a carico

della ricorrente sig.ra XX.

7. Il difensore della ricorrente con successiva memoria ha formulato osservazioni critiche all'esito consulenziale, deducendo che per il (solo) comparto della Scuola statale l'art.59, comma 9, della legge 449 del 1997 "stabilisce uno sfasamento tra data di accesso alla pensione (1° settembre) ed il termine finale per l'accertamento dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (31 dicembre del medesimo anno)".

8. A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

In tal senso depone il parere richiesto al consulente e concluso rappresentando che "il totale delle settimane di contribuzione maturata, ammonta pertanto a 1.034 settimane. Da ciò ne deriva che, in ragione dei contributi pensionistici versati, non può ritenersi maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia dal giorno 1.09.2018, poiché per maturare tale diritto è richiesta la contribuzione di 20 anni ossia 1.040 settimane".

Al riguardo si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame della documentazione, ed un'attenta disamina del carteggio, sia corretto.

Non inficiano poi le conclusioni raggiunte le pur acute argomentazioni offerte dal difensore della ricorrente con la memoria in replica, in quanto non condivisibile l'interpretazione fornita -e nella parte in fatto riportata- dell'art.59, comma 9, della legge 449 del 1997.

Giova premettere la disposizione del citato art. 59 che al

comma 9 ha stabilito che "9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno". La norma dispone in ordine agli scaglionamenti delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, mentre -contrariamente a quanto sostenuto dal difensore della ricorrente- nulla dice sulla decorrenza del diritto a pensione.

Occorre peraltro, tener conto che il rapporto lavorativo chiuso il 31.08.2018, non poteva protrarsi oltre ostandovi il limite di età previsto dall'art.509, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, secondo cui "Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età."

Conclusivamente la domanda attrice non si reputa meritevole di accoglimento.

2. Il compenso liquidato al consulente incaricato - Dottoressa Iolanda Civitillo - in complessivi euro 1.000,00, (mille/00), cifra comprensiva degli accessori di legge, segue la soccombenza e va posto a carico della ricorrente sig.ra XX.

3. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in

composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Il compenso liquidato al consulente incaricato in complessivi euro 1.000,00, (mille/00), cifra comprensiva degli accessori di legge, è posto a carico della ricorrente sig.ra XX.

Le spese di lite sono compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA